



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

CIRCOLARE OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER LE SPESE DI TRASFERTA

LEGGE DI BILANCIO 2025

Il 1° gennaio 2025, è entrata in vigore un'importante novità per il mondo dello sport dilettantistico: la tracciabilità obbligatoria delle spese sostenute durante le trasferte. Questa misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, art. 1, comma 81), impone che i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (con esclusione dei servizi pubblici di linea) e spese di rappresentanza, siano effettuati solo tramite strumenti di pagamento tracciabili per poter essere esentati dal reddito imponibile.

Le nuove disposizioni sulla tracciabilità obbligatoria delle spese effettuate durante le trasferte, si riferiscono anche ai collaboratori sportivi inquadrati ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021 che comprendono:

- Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara
- Collaboratori amministrativo-gestionali delle ASD e SSD
- Altri soggetti tesserati ricompresi nel mansionario FIDAL

I rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto devono, pertanto, essere pagati con strumenti tracciabili, quali bonifico bancario, bonifico postale, assegno o più comodamente carte di credito e bancomat.

Inoltre, è onere del collaboratore sportivo fornire idonea documentazione delle spese sostenute attraverso fatture, ricevute fiscali e/o scontrini.

Nel caso in cui il pagamento delle spese venga sostenuto in contanti o senza una modalità tracciabile, il rimborso sarà comunque possibile, ma verrà inquadrato come reddito imponibile e quindi assoggettato a tassazione IRPEF.

Queste nuove regole si affiancano alle esenzioni fiscali sui compensi sportivi, previste dal D. Lgs. 36/2021:

- Art. 36, comma 6 → I compensi per lavoro sportivo dilettantistico sono esenti fino a 15.000 euro annui;
- Art. 35, comma 8-bis → I contributi previdenziali sono dovuti solo sulla parte eccedente i primi 5.000 euro annui.

In queste precisazioni, un unico aspetto resta ancora incerto: il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio. Sebbene la normativa faccia riferimento a spese documentate, il rimborso chilometrico viene calcolato in base alle tabelle ACI (Automobile Club Italia), pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. L'interpretazione prevalente è che si tratti di un rimborso forfettario, quindi non soggetto all'obbligo di tracciabilità. Tuttavia, si attende un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

LE CONSEGUENZE PER I COLLABORATORI SPORTIVI E AMMINISTRATIVI/GESTIONALI

L'estensione dell'obbligo della tracciabilità, per quanto riguarda più direttamente i collaboratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori amministrativo/gestionali, comporterebbe infatti la conseguenza, in mancanza di essa, che tali rimborsi contribuirebbero al raggiungimento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF mentre non sarebbero deducibili per l'Ente erogante, se in regime ordinario di determinazione del reddito.

Carte

Secondo il Ddl, i committenti avranno la possibilità di utilizzare sia carte della società che personali per pagare le spese di trasferta. Nel caso di carte della società, i costi per il committente saranno maggiori, sia per la gestione del conto societario, sia per le eventuali commissioni associate all'uso delle carte di credito o debito.

Strumenti utili ai fini della tracciabilità

- Bonifico;
- Assegno bancario o circolare;
- Carta di credito personale;
- Carta di credito a nome del collaboratore con addebito sul conto dello stesso;
- Carta di credito a nome del collaboratore con addebito sul conto societario;
- Carta prepagata;
- Bancomat;
- App, wallet, piattaforme elettroniche;
- Telepass e dispositivi equivalenti per il pagamento delle tratte autostradali o Ztl.

Gli Enti possono continuare a rimborsare in contanti le spese dei collaboratori sportivi, purché nei limiti di legge (1.000 euro, ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. 133/1999). Tuttavia, queste somme diventeranno reddito imponibile e saranno soggette a tassazione IRPEF e contributi INPS.

L'articolo 6 del D.Lgs. 314/1997 stabilisce che la base imponibile IRPEF coincide con quella contributiva INPS, rendendo obbligatorio il versamento dei contributi previdenziali da parte dell'ASD/SSD ovvero della Federazione.

Per evitare problemi fiscali, dovranno a loro volta adottare procedure per garantire la tracciabilità delle spese dei collaboratori sportivi. Due possibili soluzioni operative:

1. richiedere una copia della documentazione del pagamento tracciabile (es. ricevuta del bonifico, pagamento con carta).
2. chiedere al collaboratore una dichiarazione sostitutiva attestante che tutte le spese sono state pagate con strumenti tracciabili.

Questa seconda opzione è più semplice, ma in caso di controlli fiscali, il Committente sarà responsabile in caso di dichiarazioni non veritiere.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

TRASFERTA

Tra le nuove regole per il rimborso delle trasferte dei collaboratori sportivi, la normativa distingue tra trasferte fuori dal territorio comunale e trasferte all'interno del comune:

- **Trasferte fuori dal territorio comunale**
Le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono alla formazione del reddito solo se tracciabili;
- **Trasferte all'interno del comune**
Solo le spese di viaggio e trasporto pubblico di linea (es. autobus) sono esenti dalla tassazione, anche se pagate in contanti.
Al contrario, il rimborso di altre spese documentate (es. taxi) è esente solo se tracciabile.

I lavoratori sportivi e gli amministrativo-gestionali sono in "trasferta" se svolgono la propria attività fuori dalla propria sede di attività.

La "sede di lavoro" del collaboratore può essere quella stabilita nella lettera di incarico o in sua assenza, ed esempio quella della sede della Federazione/Comitato Regionale/Ente affiliato, o altro domicilio lavorativo su indicazione di colui che conferisce l'incarico; ovvero il domicilio fiscale del collaboratore stesso qualora più conveniente in relazione alle indennità ed ai rimborsi spese rispetto alle precedenti ipotesi.

Il tragitto casa-lavoro che il collaboratore compie dalla propria abitazione per recarsi presso la sede di attività NON può essere considerato parte della trasferta, le eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso devono essere considerate reddito di lavoro e quindi non esenti.

Trasferte nel territorio comunale (all'interno del Comune dove si trova la sede di attività)

Le indennità o i rimborsi di spese sostenute nel territorio comunale sono integralmente imponibili.

Fanno eccezione, e quindi non sono tassabili, le spese di trasporto documentate e tracciabili per: ricevute di taxi, servizio di car sharing (Ris. 83/2016 AdE), Uber.

Non è necessaria la tracciabilità, ad esempio, dei biglietti di autobus, metropolitane e treni, indipendentemente dall'ampiezza del territorio del Comune stesso. In ogni caso è necessaria una documentazione interna che attesti la motivazione dello svolgimento dell'attività fuori sede.

Trasferte fuori del territorio comunale (fuori del Comune dove si trova la sede di attività)

Le trasferte al di fuori del territorio comunale sono invece escluse dall'imponibile fiscale del collaboratore, ma la detassazione vale solo entro i limiti di seguito illustrati.

a) Rimborso analitico (rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio)

Non ci sono limiti di detassazione, salvo quelli stabili dalla travel policy federale, purché tutte le spese siano comprovate da idonea documentazione e tracciabilità. Per ottenere il rimborso delle spese di trasferta il collaboratore deve presentare una apposita nota spesa allegando tutti i giustificativi in occasione della stessa: fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti treni, aerei, navi, ecc..., tutti con la dovuta copia della tracciabilità ad esclusione dei mezzi pubblici dove non è necessaria la tracciabilità.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

b) Rimborso forfettario

La normativa fiscale, per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, prevede il rimborso forfettario dove è solamente necessario poter provare la trasferta e gli importi sono esenti fino a:

- Euro 46,48 per trasferte in Italia;
- Euro 77,47 per le trasferte effettuate all'estero.

In questo caso il committente non può procedere al rimborso o al pagamento a piè di lista o anticipato di qualsiasi spesa ad esclusione delle spese di viaggio o il rimborso chilometrico per utilizzo auto propria da parte del collaboratore per il valore fissato dalle tariffe ACI in vigore, ovvero nei limiti previsti dalla travel policy federale. Relativamente alle indennità chilometriche, nulla è variato, possono essere rimborsate con le stesse modalità precedentemente previste, fermi restando i limiti fissati dalle tariffe ACI (limite di esenzione fiscale) e dalla travel policy federale (limite di spesa).

ATTENZIONE: le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base alla distanza percorsa per ogni singola trasferta e dal motivo per cui il collaboratore ha prestato la propria attività fuori comune, nonché l'attività svolta. Non possono essere richiesti rimborsi chilometrici cumulativi di più trasferte.

c) Rimborso Misto

Il rimborso spese misto è una tipologia di rimborso intermedia tra il rimborso a piè di lista e quello forfettario, con la quale si rimborsano le spese sia in modo analitico (spese di vitto e alloggio) che in modo forfettario (spese di viaggio). Con il rimborso misto possono inoltre essere rimborsate anche altre spese, come l'acquisto di materiale lavorativo o il pagamento di cene. Proprio come il rimborso analitico il collaboratore deve presentare una nota spese con relativa documentazione e prova di tracciabilità.

Se non è previsto il rimborso piè di lista né di vitto né di alloggio:

- 46,48€ al giorno per le trasferte extra comunali in Italia;
- 77,46€ al giorno per le trasferte all'estero.

Se è previsto il rimborso piè di lista o di vitto o di alloggio:

- 30,99€ al giorno per le trasferte extra comunali in Italia;
- 51,65€ al giorno per le trasferte all'estero.

Se è previsto il rimborso sia di vitto che di alloggio:

- 15,49€ al giorno per le trasferte extra comunali in Italia;
- 25,82€ al giorno per le trasferte all'estero.

Sono sempre rimborsabili le spese di viaggio o il rimborso chilometrico per utilizzo auto propria da parte del collaboratore.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

TITOLARI DI PARTITA IVA ORDINARI

In caso di rimborso analitico (rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio), come per i dipendenti, non ci sono limiti di detassazione, salvo quelli stabili dalla travel policy federale, purché tutte le spese siano comprovate da idonea documentazione e tracciabilità.

Si precisa che le spese di trasferta si devono riferire a spostamenti legati all'espletamento di un incarico professionale con il committente che riconosce il rimborso.

Nel 2024 un rimborso analitico di un titolare di partita iva "ordinario" era, fiscalmente, equiparato all'onorario.

Ad esempio, rispetto alla richiesta di un rimborso analitico di euro 500,00, avveniva quanto segue:

Rimborso analitico spese vitto e alloggio riferimento trasferta del ___	€ 500,00
Rivalsa Cassa professionale 4%	€ 20,00
Base imponibile IVA	€ 520,00
IVA 22%	€ 114,40
Totale fattura	€ 634,40
Ritenuta d'acconto 20% su onorario	€ 100,00
Netto a pagare	€ 534,40

Nel caso di iscritto alla gestione separata INPS

Rimborso analitico spese vitto e alloggio riferimento trasferta del ___	€ 500,00
Rivalsa Cassa professionale 4%	€ 20,00
Base imponibile IVA	€ 520,00
IVA 22%	€ 114,40
Totale fattura	€ 634,40
Ritenuta d'acconto 20% su imponibile (€520)	€ 104,00
Netto a pagare	€ 530,40

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, nel caso in cui i costi di vitto alloggio siano rappresentati da fatture intestate al collaboratore, fermo restando l'obbligo della tracciabilità del relativo pagamento, la fattura deve essere emessa con le seguenti modalità:

Rimborso analitico spese vitto e alloggio riferimento trasferta del ___	€ 500,00
Rivalsa Cassa professionale 4%	€ 0,00
Base imponibile IVA	€ 500,00
IVA 22%	€ 110,00



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Totale fattura	€ 610,00
Ritenuta d'acconto 20% su imponibile (€520)	€ 0,00
Netto a pagare	€ 610,00

Pertanto, dal 2025, il rimborso non rappresenta più natura di onorario, conseguentemente non è più assoggettato a rivalsa cassa professionale/Inps, né subisce ritenuta d'acconto.

Attenzione: Con le modifiche sopra evidenziate i costi oggetto di rimborso spese analitico sono, per il collaboratore, totalmente indeducibili, in quanto, il relativo rimborso, non rappresenta un ricavo. Conseguentemente, laddove il rimborso fosse parziale, la differenza non rimborsata potrà, per il professionista rappresentare, ove consentito, un costo deducibile.

Precisazione: In assenza di specifiche indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che si auspica intervengano in tempi brevi, tenuto conto che la Legge di Bilancio 2025 modifica le imposte dirette ma non la parte relativa all'imposta sul valore aggiunto, si ritiene che, comunque, in caso di riaddebiti di costi di vitto ed alloggio fatturati al collaboratore, il relativo addebito, seppur neutro ai fini delle imposte dirette, resta imponibile ai fini Iva. Nel concreto si sviluppano due diverse modalità di trattamento tra la parte delle imposte dirette e l'Iva.

Ma come comportarsi in caso di spese di vitto ed alloggio, tracciate, ma non rappresentate da fattura intestata al collaboratore? Cosa cambia per quanto concerne il rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'auto di tale soggetto?

In assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni in merito, nell'interpretare l'intendimento del legislatore, teso ad evitare la fatturazione di costi che rappresentano una mera "partita di giro" in quanto analiticamente rimborsati dal committente, si ritiene opportuno adottare i seguenti comportamenti:

- a) spese di vitto e alloggio senza fatture intestate al collaboratore, regolarmente tracciate: fuori campo applicazione dell'Iva, non si applica rivalsa previdenziale, non si applica ritenuta;
- b) spese di vitto e alloggio senza fatture intestate al collaboratore, non tracciate: applicazione dell'Iva, si applica rivalsa previdenziale, si applica ritenuta;
- c) spese di viaggio con mezzi di linea, anche non tracciati: fuori campo applicazione dell'Iva, non si applica rivalsa previdenziale, non si applica ritenuta;
- d) spese di viaggio non mezzi di linea (taxi, NCC), tracciati: fuori campo applicazione dell'Iva, non si applica rivalsa previdenziale, non si applica ritenuta;
- e) spese di viaggio non mezzi di linea (taxi, NCC), non tracciati: si applica l'Iva, si applica rivalsa previdenziale, si applica ritenuta;
- f) altre spese documentate (parcheggi, pedaggi autostradali ecc.): stesso trattamento delle spese di viaggio con mezzi non di linea;



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

g) indennità chilometriche: devono sempre essere fatturate; si applica l'Iva, si applica rivalessa previdenziale, si applica ritenuta.

Documentazione da richiedere al collaboratore per i rimborsi analitici

Si ritiene sufficiente che i collaboratori allegino copia del documento di spesa per il quale viene richiesto il rimborso, nonché, nei casi previsti, dimostrazione del pagamento con modalità tracciabili.

Laddove il documento valido fiscalmente (esempio scontrino fiscale), riporti in calce il pagamento effettuato con carta di credito e/o bancomat, ovviamente generato dal sistema di emissione dello scontrino, si ritiene non necessario allegare copia della ricevuta della carta di credito o altro sistema tracciato. Ovviamente, resta l'obbligo da parte del collaboratore di conservare la documentazione originale delle spese rimborsate, almeno fino a prescrizione fiscale e, comunque, di renderla disponibile per il committente a semplice richiesta.

TITOLARI DI PARTITA IVA FORFETTARI

In caso di rimborso analitico (rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio), come per i collaboratori ed i soggetti con partita iva ordinari, non ci sono limiti di detassazione, salvo i limiti stabili dalla travel policy federale, purché tutte le spese siano comprovate da idonea documentazione e tracciabilità. Si precisa che le spese di trasferta si devono riferire a spostamenti legati all'espletamento di un incarico professionale con il committente che riconosce il rimborso.

Nel 2024 anche un rimborso analitico di un titolare di partita iva forfettario era, fiscalmente, equiparato all'onorario. Ad esempio, rispetto alla richiesta di un rimborso analitico di euro 500,00, avveniva quanto segue:

Rimborso analitico spese vitto e alloggio riferimento trasferta del ___	€ 500,00
Rivalsa Cassa professionale/Gest.Separata Inps 4%	€ 20,00
Base imponibile IVA	€ 520,00
IVA	€ 0,00
Totale fattura	€ 520,00
Ritenuta d'acconto 20%	€ 0,00
Netto a pagare	€ 520,00

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, tenuto conto del particolare regime previsto per i forfettari, dove i costi sostenuti non partecipano nella determinazione del reddito, nel caso in cui i costi di vitto alloggio siano rappresentati da fatture intestate al collaboratore, il rimborso viene richiesto analiticamente, l'ammontare rimborsato, non lascerà alcuna traccia nei ricavi, con conseguente irrilevanza sotto il profilo reddituale, previdenziale, e del rispetto delle soglie, con evidenti vantaggi per il contribuente che non viene ad essere penalizzato in ragione di quella che, nel concreto, è una mera partita di giro. Pertanto, per il soggetto non sarà necessario emettere fattura.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Ma come comportarsi in caso di spese di vitto e alloggio, tracciate, ma non rappresentate da fattura intestata al soggetto titolare di partita iva forfettario? Cosa cambia per quanto concerne il rimborso chilometrico per l'utilizzo dell'auto?

Come per i titolari di partita iva ordinari, in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni in merito, nell'interpretare l'intendimento del legislatore, teso ad evitare la fatturazione di costi che rappresentano una mera "partita di giro" in quanto analiticamente rimborsati dal committente, si ritiene opportuno adottare i seguenti comportamenti.

- I. Spese di vitto e alloggio senza fatture intestate al professionista, regolarmente tracciate: non è necessario emettere fattura;
- II. Spese di vitto e alloggio senza fatture intestate al professionista, non tracciate: si deve fatturare e partecipano alla determinazione del reddito;
- III. Spese di viaggio con mezzi di linea, anche non tracciati: non è necessario emettere fattura;
- IV. Spese di viaggio con mezzi non di linea (taxi, NCC), tracciati: non è necessario emettere fattura;
- V. Spese di viaggio non mezzi di linea (taxi, NCC), non tracciati: si deve fatturare e partecipano alla determinazione del reddito;
- VI. Altre spese documentate (parcheggi, pedaggi autostradali ecc.): stesso trattamento delle spese di viaggio con mezzi non di linea;
- VII. Indennità chilometriche: devono sempre essere fatturate; si deve fatturare e partecipano alla determinazione del reddito.

Documentazione da richiedere al soggetto titolare di partita iva in regime forfettario

Vedi quanto illustrato per i titolari di partita iva ordinari.

VOLONTARI E SOGGETTI NON CONTRATTUALIZZATI

Nelle Federazioni e negli Enti sportivi in generale, spesso accade che ci siano trasferte effettuate da "Volontari" e Tesserati che, seppur non contrattualizzati ovvero retribuiti, svolgono attività gratuita nei confronti di detti Enti.

Per le trasferte di questi soggetti è applicabile quanto disposto per i rimborsi analitici previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, non è possibile riconoscere il rimborso forfettario e/o quello misto.

Per i Volontari sportivi, di cui al secondo comma dell'art. 29 del D.Lgs 36/2021, rimane possibile, dove regolamentato, il rimborso forfettario ivi previsto, fermi restando i relativi adempimenti.

Si rammenta che le prestazioni del volontario non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, con la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili. Si tratta di rimborsi che differiscono dal mero rimborso spese a piè di lista sia perché non devono essere documentati né analitici, sia perché non scontano la limitazione imposta dalla nozione di trasferta



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

(spostamenti al di fuori del comune di residenza del percipiente), potendo essere riconosciuti anche per attività prestate all'interno del proprio comune di residenza (o, si ritiene, di dimora abituale).

LAVORATORI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti, le principali novità sono:

- obbligo di tracciabilità: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi taxi e NCC) sostenute durante le trasferte, sia all'interno che all'esterno del comune di lavoro, devono essere pagate con strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento o assegni bancari/circolari, telepass. Solo in questo modo tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito imponibile del dipendente;
- documentazione: non sarà più sufficiente compilare moduli aziendali per giustificare le spese; sarà necessario fornire prova della tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Le spese sostenute in contanti e successivamente rimborsate saranno soggette a tassazione e contribuzione, analogamente a qualsiasi altra forma di compenso;
- indennità forfettarie: per le trasferte fuori dal comune, restano valide le indennità forfettarie previste dall'articolo 51, comma 5, del TUIR. Per le trasferte all'interno del comune, tutte le indennità e i rimborsi saranno interamente imponibili, a meno che non si tratti di spese di viaggio e trasporto tracciate e adeguatamente documentate.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

È stata più volte affrontata in passato la problematica di allegare, per i rimborsi analitici delle spese di trasferta gli originali alla richiesta di rimborso di trasferta.

La validità di una copia di un documento, rispetto all'originale, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, che hanno confermato l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova.

Considerato che con l'utilizzo da parte di molti enti di sistemi informatici per l'acquisizione di documentazione, nonché l'introduzione della fatturazione elettronica, diventa sempre più complesso e poco funzionale l'acquisizione dell'originale del documento a giustificazione delle spese che si devono rimborsare ai propri collaboratori, volontari ecc., salvo diversa regolamentazione interna all'azienda o ente, possono essere accettate anche le copie delle spese sostenute per le trasferte dei propri collaboratori.

Infine, laddove si riconoscano i rimborsi analitici con allegato il documento probatorio in copia, l'acquisizione da parte del collaboratore di apposita dichiarazione di conservazione per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni, sollevando l'azienda o l'ente da qualsiasi responsabilità e/o onere derivante da eventuali richieste della documentazione da parte delle Autorità competenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro Londi

Documento redatto in collaborazione con:
Studio di Consulenza e Assistenza Fiscale,
Amministrativa e Legale Perciballi Scalas